

TI_GERICHTE 90.2022.9 vom 15. Mai 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-05-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_90.2022.9

FR: TI_GERICHTE 90.2022.9 du 15 mai 2024

IT: TI_GERICHTE 90.2022.9 del 15 maggio 2024

Regeste

Variante di poco conto che istituisce su un fondo un vincolo AP-EP per l'atterraggio degli elicotteri

Erwägungen

E. 1.1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data e i ricorsi sono tempestivi (art. 30 cpv. 1 e 35 cpv. 5 LST) Certa è inoltre la legittimazione attiva dei ricorrenti a impugnare la risoluzione governativa nella misura in cui tutela la variante (art. 28 cpv. 2 lett. b e 35 cpv. 3 LST).

E. 1.2

Va comunque precisato che gli insorgenti non erano invece abilitati a contestare in prima sede gli aspetti relativi all'istanza di dissodamento, accolta dal Dipartimento del territorio nell'ambito della decisione del 7 dicembre 2020. Infatti, sebbene il Governo abbia esaminato le loro critiche, gli insorgenti non erano legittimati a proporle, non essendosi opposti alla concessione del permesso nell'ambito della pubblicazione della domanda (cfr. art. 42 cpv. 3 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998; LCFo; RL 921.100). Su questo punto il ricorso va dunque respinto, inutile essendo la retrocessione degli atti alla precedente istanza perché dichiarati su questo aspetto irricevibile l'impugnativa.

E. 1.3

Con queste premesse, i gravami, ricevibili in ordine, possono essere giudicati sulla base degli atti all'incanto, senza ulteriore istruttoria (art. 25 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAm; RL 165.100), ed evasi con un unico giudizio in applicazione dell'art. 76 cpv. 1 LPAm.

E. 1.4

Poiché la controversa variante è stata approvata dal Dipartimento prima dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 21 giugno 2021, essa dovrà essere esaminata nel merito in applicazione del diritto anteriore (art. 117 cpv. 2 LST).

E. 2

Visto l'esito dei ricorsi, il quesito di sapere se vi sia stata lesione del diritto di essere sentiti non merita di venire approfondito.

E. 3.1.1

Secondo l'art. 33 cpv. 2 vLST (ripreso all'art. 33 cpv. 1 LST con alcune modifiche), il piano regolatore può essere modificato in caso di notevole cambiamento delle circostanze con la procedura ordinaria o con la procedura semplificata. Quest'ultima, disciplinata dagli art. 34

e 35 vLST, era prevista per le modifiche di poco conto ed era fissata come segue: il Municipio allestiva gli atti e, previo avviso anche personale ai proprietari e previa approvazione del Dipartimento, pubblicava gli stessi per un periodo di 30 giorni, con facoltà di ricorso al Governo (art. 35 cpv. 3 vLST). Erano considerate di poco conto le modifiche che toccavano un numero limitato di persone e che interessavano una superficie di terreno non superiore ai 2'000 m² (art. 34 cpv. 1 lett. b vLST) o mutavano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo quali, in particolare, i parametri edilizi (altezza massima, distanze dai confini, indice di sfruttamento, di occupazione o di edificabilità) e le linee di arretramento (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. a vLST e art. 42 cpv. 1 vRLst).

E. 3.1.2

Per quanto attiene al requisito del numero limitato di persone, negli intendimenti del legislatore cantonale il termine toccato presupponeva l'esistenza di un rapporto particolare, stretto e degno di nota con l'oggetto della variante; un interesse generico non era sufficiente (cfr. RtiD II-2017 n. 10 consid. 4.2.1, confermata con STF 1C_140/2017 dell'11 maggio 2017 consid. 3.1-3.4; STA 90.2016.48 del 27 ottobre 2016 consid. 4.2). La nozione numero limitato di persone andava invece resa concreta caso per caso. Di principio si poteva ammettere che quindici, venti persone fossero ancora un numero limitato (cfr. Messaggio n. 6309 concernente il disegno di legge sullo sviluppo territoriale del 9 dicembre 2009 [in seguito: Messaggio 2009], pubbl. in: RVGC 2011-2012, vol. 1, pag. 329 segg., pag. 388).

E. 3.2.1

La procedura semplificata è stata oggetto delle modifiche della LST e del RLst entrate in vigore il 1° gennaio 2022, finalizzate a garantire i necessari adeguamenti alle modifiche della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT; RS 700) entrate in vigore il 1° maggio 2014, a rendere gli strumenti di pianificazione più efficienti, a permettere una maggiore semplificazione e accelerazione delle procedure e ad apporre i dovuti correttivi alle norme rilevati dalla pratica (cfr. Messaggio n. 7630 concernente la modifica della LST e la richiesta di approvazione di un credito di CHF 5'000'000.- da destinare al fondo cantonale per lo sviluppo centripeto del 6 febbraio 2019 [in seguito: Messaggio 2019], pubbl. in: RVGC 2021-2022, vol. 3, pag. 920 segg., 920-924). In particolare sono stati resi meno severi, ampliandoli, i requisiti per adottare questo tipo di procedura, segnatamente tramite l'abbandono della condizione relativa al numero limitato di persone. Secondo l'art. 34 LST possono essere sottoposte alla procedura semplificata le modifiche che a) mutano in misura minima una o più disposizioni sull'uso ammissibile del suolo; b) comportano correzioni dei limiti di zona determinate da ragioni tecniche; c) interessano una superficie di terreno non superiore a 3000 m² oppure d) in caso di modifiche che riguardano le reti delle vie di comunicazione, se non è modificata la gerarchia delle strade.

E. 3.2.2

Anche dal profilo procedurale l'istituto ha subito dei cambiamenti. In particolare, visto l'ampliamento del suo campo di applicazione, è stata introdotta, in analogia con la procedura ordinaria (cfr. art. 26 LST), la fase dell'informazione e partecipazione della popolazione (cfr. art. 4 LPT e art. 4 e 5 LST; Messaggio 2019, pubbl. in: RVGC 2021-2022, vol. 3, pag. 930 con rinvii alla dottrina: ampliando il campo di applicazione della procedura semplificata, si è reso necessario richiamare questa fase per adeguatezza al diritto superiore,

nello specifico all'art. 4 LPT). Inoltre competente ora per la sua approvazione è il Consiglio di Stato, che nel contempo evade i ricorsi (ibidem , pag. 930-931). L'art. 35 LST prevede dunque che il Municipio elabora la modifica (cpv. 1) e, esperita l'informazione e la partecipazione agli interessati, l'adotta e la pubblica per trenta giorni presso la cancelleria comunale (cpv. 2) con facoltà di ricorso al Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 28 LST (cpv. 3). Trascorsi i termini di pubblicazione gli atti vengono poi trasmessi al Governo per approvazione ed evasione degli eventuali ricorsi (cpv. 4). La modifica entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato (cpv. 6).

E. 4

LPT. Di conseguenza, contrariamente a quanto ritiene il Governo, i presupposti materiali che permettono di adottare questo tipo di procedura non possono essere disgiunti dai principi formali che reggono la sua messa in atto. Già per questi motivi la risoluzione impugnata è annullata, senza che si renda necessario esaminare le ulteriori critiche avanzate dagli insorgenti.

E. 4.1.1

Come esposto in narrativa, la variante prevede di riservare un'area di 360 m² per il decollo e l'atterraggio degli elicotteri in località Cresmino. I movimenti previsti saranno 400 all'anno (200 decolli e 200 atterraggi), cioè in media ca. 2 al giorno per 200 giorni all'anno (cfr. complemento d'informazioni del 14 settembre 2020 richiesto al Municipio dal Dipartimento, cfr. supra, B.c) . La sua finalità consiste anche nello sgravare di circa 250 voli (cfr. risposta del Comune davanti al Governo, pag. 3) quella già esistente a Cavigliano (mapp. 406), posta all'inizio della strada che conduce nella valle Onsernone, e di ridurre il disturbo fonico da essa arrecato alle zone abitative limitrofe a Golino e Intragna come pure a quelle poste a ovest della frazione di Cavigliano (cfr. ibidem , pag. 2) tramite la diminuzione dei sorvoli (attualmente 650 all'anno, cfr. ibidem , pag. 2), effettuati durante l'intera settimana nonché di sabato mattina (cfr. art. 3 lett. a dell'ordinanza municipale concernente i voli con elicotteri e l'uso dell'area di atterraggio comunale del 24 aprile 2006).

E. 4.1.2

Alla luce di queste premesse occorre convenire con il Consiglio di Stato che alla variante fa difetto il requisito relativo al numero limitato di persone toccate dalla modifica (art. 34 cpv. 1 vLST). Infatti, sebbene il Governo si limiti a trarre tale conclusione senza approfondirne le ragioni (cfr. pag. 2 della risoluzione impugnata), appare evidente che l'incidenza della variante sull'ordinamento del suolo e le sue ripercussioni sull'ambiente non sono limitate al fondo 602 RFD (cfr. risoluzione d'approvazione del Dipartimento del territorio del 7 dicembre 2020, pag. 7), ma sono più ampie e vanno esaminate in sinergia con quelle prodotte dall'area esistente a Cavigliano. Tant'è vero che gli allegati alla perizia fonica, che completa la variante, indicano dapprima le ubicazioni delle aree di atterraggio degli elicotteri, esistenti e progettate, con le tratte di volo, e i comparti soggetti al grado di sensibilità (GdS) II e III (allegato 1), e in seguito i perimetri (isofone) della propagazione del rumore sul territorio con riferimento all'esercizio dell'area di Cavigliano (allegato 2 : scenario attuale) e all'esercizio combinato delle due aree (allegato 3: scenario futuro). Tuttavia il fatto che la perizia, che esamina l'impatto della variante alla luce dell'ordinanza sull'inquinamento fonico del 15 dicembre 1986 (OIF; RS 814.41), attesti un miglioramento della situazione non risulta determinante per stabilire le persone toccate dalla modifica. Notoriamente infatti i voli a bassa quota, come quelli degli elicotteri, risultano fastidiosi dal

profilo del rumore a prescindere dal rispetto dei valori indicati nell'OIF (cfr. STAF A-6536/2010 del 23 agosto 2011 consid. 2.3, sebbene riferito alla legittimazione attiva in materia di progetti edilizi). Prova ne è il fatto che le zone abitative limitrofe a Golino e Intragna e quelle poste a ovest della frazione di Cavigliano - nelle quali, con la variante, il Comune si ripropone di ridurre il disturbo fonico - non risultano comprese nelle isofone di cui all'allegato 2 della perizia. Anche l'elevato numero di insorgenti in prima sede (18, esclusi i qui ricorrenti) ne costituisce un ulteriore indizio. Di conseguenza, le ripercussioni della variante sono più ampie e riguardano tutti i proprietari di fondi esposti al rumore o anche solo disturbati dai voli, siano le loro proprietà in zona edificabile o fuori zona (ad esempio in qualità di proprietari di rustici e/o agricoltori), i quali potrebbero tra l'altro mettere in dubbio l'asserito miglioramento prodotto dalla modifica. Alla variante faceva dunque difetto il requisito di cui all'art. 34 cpv. 1 vLST.

E. 4.2

Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto applicabile alla fattispecie il nuovo diritto, e segnatamente i requisiti meno rigidi di cui all'art. 34 LST, in base alle seguenti considerazioni: Applicare i principi del vecchio diritto portando all'annullamento della modifica per poi poterla riproporre con successo con il nuovo diritto, ancora secondo la procedura semplificata, risulterebbe contraddittorio, costituirebbe un eccesso di formalismo e violerebbe il principio della proporzionalità. Appare quindi logico interpretare le disposizioni transitorie escludendo l'applicazione del diritto anteriore per i principi prescritti nell'art. 34 Lst. La variante è dunque stata esaminata e tutelata, poiché concernente una superficie inferiore ai 3'000 m², facendo astrazione dal requisito relativo al numero di persone toccate dalla modifica. Senonché le considerazioni del Governo risultano destituite di fondamento e si pongono in manifesto contrasto con il tenore dell'art. 117 cpv. 2 LST e con il diritto di rango superiore. Infatti il testo della norma transitoria, secondo cui le procedure semplificate ai sensi dell'art. 35, approvate dal Dipartimento al momento dell'entrata in vigore della modifica legislativa del 21 giugno 2021, sono concluse in applicazione del diritto anteriore, è chiarissimo e non necessita interpretazioni. Esso non pone distinzioni fra i presupposti materiali alla base della procedura semplificata e quelli formali relativi al suo svolgimento. Infatti, come illustrato in precedenza (cfr. supra, consid. 3.2), all'allentamento dei presupposti di cui all'art. 34 vLST sono corrisposti adattamenti formali proprio al fine di rendere la procedura conforme alla LPT, e segnatamente a garanzia del rispetto del diritto di informazione e partecipazione di cui all'art.

E. 5.1

Visto quanto precede, i ricorsi sono accolti.

E. 5.2

Si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia, ritenuto che il Comune soccombente ne va esente (art. 47 cpv. 1 e 6 LPAmM). Quest'ultimo non è tuttavia sollevato dall'obbligo di versare le ripetibili ai ricorrenti, vincenti, che tengano conto anche della procedura davanti al Consiglio di Stato (art. 49 cpv. 1 LPAmM). Per questi motivi, decide: 1. I ricorsi sono accolti. Di conseguenza sono annullate: 1.1. la risoluzione del 23 marzo 2022 (n. 1380) del Consiglio di Stato; 1.2. la decisione del 7 dicembre 2020 con cui il Dipartimento del territorio ha approvato la variante del piano regolatore del Comune di Terre di Pedemonte, sezione di Cavigliano, concernente l'area di atterraggio elicotteri in località Cresmino. 2.

Non si preleva una tassa di giustizia. Ai ricorrenti dev'essere retrocesso l'importo di fr. 1'200.- versato da ciascuno quale anticipo spese. Il Comune di Terre di Pedemonte verserà a ciascun insorgente l'importo di fr. 1'500.- a titolo di ripetibili complessive per entrambe le sedi di ricorso. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4.
Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il
vicepresidente La cancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.